



CODICE ETICO PER GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Direttore del Settore Affari Istituzionali;;
- Visti i pareri favorevoli espressi a norma del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1. di approvare il Codice etico del Comune di Sesto San Giovanni predisposto dalla 1° commissione consiliare allegato;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

La delibera è stata approvata a maggioranza e così emendata con i voti favorevoli dei gruppi:
PD, PRC, IDV, PDCI, SEL. Contrari: VERDI, LN. Astenuti: FI, AN. Assenti: FINLM. X SESTO, GR. MISTO.



CODICE ETICO PER GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI. APPROVAZIONE.

RELAZIONE

La 1° commissione consiliare, nelle sedute del 5 e 19 ottobre 2011, ha iniziato la discussione sui principi e sulle norme da inserire nel Codice etico degli Amministratori di Sesto San Giovanni e nella seduta del 26 ottobre 2011 lo ha definitivamente approvato.

In particolare, oltre alle norme di carattere generale, è stata ribadita e declinata l'affermazione di principi e valori etici quali legalità, responsabilità e imparzialità.

Sono state inoltre previste norme riguardanti i conflitti di interesse e regolamentati i limiti per l'accettazione di doni ed altre utilità.

Infine sono stati previsti specifici criteri di incompatibilità per assessori comunali e criteri di incompatibilità per la nomina di consiglieri comunali nelle società partecipate o nelle aziende speciali del Comune.

Si propone pertanto di approvare il codice etico del Comune di Sesto San Giovanni predisposto dalla 1° commissione consiliare.

Il Direttore
Massimo Piamonte

Sesto San Giovanni, 02.11.2011



CODICE ETICO PER GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Disposizioni di carattere generale

- 1) I principi e i contenuti del presente Codice etico (di seguito "Codice") costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà, correttezza e imparzialità che qualificano l'espletamento del mandato degli eletti.
- 2) Ai fini del presente codice, il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato amministrativo conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a componente della Giunta comunale, nomina a funzioni esecutive da parte della Giunta comunale e riguardano anche i criteri di nomina degli amministratori delle partecipate del Comune in società o aziende speciali).

Principi generali

L'eletto conforma la sua condotta al dovere istituzionale di servire la Comunità con diligenza e trasparenza, nel rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e si impegna a svolgere il suo mandato evitando situazioni e comportamenti che possono nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica Amministrazione.

Oltre a quanto previsto dall'art. 78 del DPR 18.08.2000 n. 267, gli eletti in particolare si impegnano:

- a svolgere la propria funzione nell'interesse della collettività;
- a favorire la legalità e contrastare ogni forma di illegalità;
- a svolgere le proprie funzioni in ottemperanza ai principi stabiliti in questo codice etico.

Principi e valori etici.

a) Legalità:

L'eletto considera valore inviolabile e centrale per la propria attività il rispetto delle norme e di tutte le istituzioni, in particolare di quelle che costituiscono la Repubblica Italiana. In nessun caso ritiene ammissibili, anche nel perseguimento degli interessi dell'Amministrazione comunale, comportamenti contrari alla più stretta osservanza delle norme di ogni ordine e tipo lesivi dell'interesse pubblico.

b) Responsabilità:

al di là dei precetti giuridici già normati, per responsabilità si intende, in una ottica più valoriale, la percezione soggettiva dei possibili danni causati ad altri dalle proprie azioni ed omissioni, anche in considerazione dell'impatto degli stessi sulla collettività, sull'ambiente ed il territorio.

c) Imparzialità:

l'azione degli amministratori deve assicurare la parità di trattamento nel confrontare gli interessi dei singoli, in particolare opera con imparzialità, evita trattamenti di favore, respinge pressioni indebite ed assume le proprie decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

Conflitti di interesse

Gli eletti devono tassativamente evitare qualsiasi situazione anche potenziale di conflitto di interessi, e cioè qualsiasi situazione per la quale propri interessi particolari siano collegati positivamente o negativamente ad attività di ogni tipo svolte in nome e per conto dell'Amministrazione comunale o che vedano l'amministrazione come parte in causa, o a cui siano collegati effetti di qualsiasi natura.

Gli eletti devono dichiarare preventivamente la sussistenza di circostanze che possano potenzialmente condizionare l'Amministratore.

Sono tali a titolo esemplificativo:

- la sussistenza di rapporti d'affari o di lavoro con le organizzazioni interessate all'oggetto della decisione anche nei casi in cui detti rapporti non configurano le situazioni che danno luogo all'incompatibilità o all'obbligo di astenersi;
- la sussistenza di rapporti di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità. In tali casi, i sottoscrittori si impegnano ad astenersi dal procedimento di formazione della decisione;
- l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi che possono ricevere vantaggio dalla decisione anche nei casi in cui detta appartenenza non generi specifiche incompatibilità previste dalla legge o all'obbligo di astenersi.

Doni e utilità

- 1) L'eletto non accetta, neanche in occasione di festività per se o per altri, regali o altre utilità aventi valore economico da soggetti (persone, società o enti) in qualsiasi modo interessati dall'attività dell'Amministrazione comunale, ad eccezione di regali d'uso di modico valore e comunque non superiore a € 100.
- 2) L'eletto che riceve, indipendentemente dalla sua volontà, doni o altre utilità di non modico valore, ne dà tempestivamente comunicazione scritta al Sindaco e provvede alla loro immediata restituzione o alla donazione ad una ONLUS cittadina (esibendo la relativa ricevuta).



Criteri d'incompatibilità ed obblighi comportamentali specifici per Assessori comunali

Non può essere affidata ad un assessore una specifica delega in una materia per la quale si verifichi che il coniuge, convivente, parente entro il 3° grado o affine entro il 2° sia amministratore, dirigente o dipendente di una società che ha rapporti contrattuali (fornitura di beni o appalto di servizi) oppure rapporti amministrativi (autorizzazioni, concessioni, permessi ecc.) con gli uffici comunali di diretta dipendenza da tale delega.

Ciascun assessore dichiara, per iscritto, all'atto della nomina, l'assenza di tutte le condizioni d'incompatibilità individuate dal presente codice etico.

Criteri d'incompatibilità per le nomine dei rappresentanti comunali nelle società partecipate e nelle aziende speciali del Comune.

Non può essere nominato presso una società partecipata o una Azienda speciale un consigliere comunale, colui o colei che risulta coniuge, convivente, parente entro il 3° grado o affine entro il 2° grado del Sindaco, di un consigliere o di un assessore comunale.

Ciascun rappresentante dichiara, per iscritto, all'atto della nomina, l'assenza di tutte le condizioni d'incompatibilità, comprese quelle individuate dal presente codice etico.

Sanzioni

Il sindaco contesta formalmente ai soggetti interessati l'eventuale violazione del codice etico assegnando un termine per produrre le loro giustificazioni.

Successivamente il Sindaco assume i conseguenti provvedimenti.

EMENDAMENTO - DELIBERA CODICE ETICO

Si chiede di togliere la parola dipendente alle
Terza riga SJ: "CRITERI DI INCOMPATIBILITÀ ED OBBLIGHI
COMPORTAMENTALI specifici per Assessori COMUNALI.

Antonio Amelio